

LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CREMA, 2 MARZO 2018

A cura del Dott. **CRISTOFORO FLORIO**

Ordine del giorno



- Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole
- Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA
- Le novità sullo split payment
- Il Modello annuale IVA
- Registri IVA in formato elettronico
- Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019
- Le sanzioni nel reverse charge

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole



- ❑ Le modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017 agli articoli 19 e 25 del D.p.r. n. 633/72
- ❑ Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018
- ❑ I principi comunitari relativi al diritto alla detrazione dell'IVA
- ❑ L'individuazione del momento di ricezione della fattura
- ❑ La funzione dell'articolo 1 del d.p.r. n. 100/98
- ❑ La dichiarazione integrativa IVA
- ❑ L'IVA addebitata in rivalsa a seguito di accertamento
- ❑ La decorrenza delle nuove regole

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- sensibile riduzione del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione IVA
- resta invariato il momento della nascita del diritto alla detrazione dell'IVA
- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile
- antecedentemente all'intervento del D.L. n. 50/2017, il termine entro il quale si poteva esercitare la detrazione era: il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- Art. 167 Direttiva n. 112/2006: il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile
- Art. 168 Direttiva n. 112/2006: la detrazione da parte del soggetto passivo può avvenire nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette all'imposta
- Art. 178 Direttiva n. 112/2006: la detrazione è subordinata al possesso di una fattura redatta conformemente alle norme vigenti
- Art. 179 Direttiva n. 112/2006: individua il termine a partire dal quale può essere esercitato il diritto alla detrazione (nello stesso periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto)
- Art. 180 Direttiva n. 112/2006: gli Stati membri possono autorizzare il soggetto passivo ad effettuare la detrazione in un periodo diverso da quello in cui il diritto alla detrazione è sorto

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- sentenza della corte di giustizia C-152 dell'aprile del 2004
- il diritto alla detrazione deve essere esercitato nel periodo d'imposta nel quale sussistono due requisiti:
 - ▣ requisito di esigibilità (requisito sostanziale)
 - ▣ requisito del possesso fattura (requisito formale)
- attraverso questa soluzione viene di fatto ampliato l'esercizio del diritto alla detrazione evitando quindi di dover fare costantemente ricorso alla cosiddetta «retro imputazione» e consentendo quindi di far decorrere il diritto all'esercizio della detrazione a partire da quando non solo si è verificata l'esigibilità dell'imposta ma quando anche il documento è stato ricevuto

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- art. 25 d.p.r. n. 633/72 (ante D.L. n. 50/2017): registrazione prima della liquidazione periodica o prima della dichiarazione annuale nella quale si intendeva detrarre l'iva
- art. 25 d.p.r. n. 633/72 (post D.L. n. 50/2017): la registrazione deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale si detrae l'iva e in ogni caso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura con riferimento al medesimo anno

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole



- il momento di ricezione della fattura
- in mancanza di data certa, sistema di protocollazione progressiva del registro acquisti quale strumento in grado di consentire all'amministrazione finanziaria il corretto controllo del momento di ricezione
- esempi pratici: a) fattura esigibile a dicembre 2017 ma ricevuta nel 2018 b) fattura esigibile a dicembre 2017 e ricevuta a dicembre 2017

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- art. 1, D.p.r. n. 100/98: entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, **sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso** e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- le regole da seguire nel caso delle fatture di acquisto «a cavallo del mese»

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- cosa fare in caso di fatture non ricevute?
- procedura di regolarizzazione di cui al c. 8 dell'art. 6 del D. lgs. n. 471/97
- il momento di ricezione della fattura può essere individuato nella data di emissione dell'autofattura emessa per regolarizzare l'operazione
- diverso è il caso della fattura mai ricevuta dal cessionario in quanto smarrita (è ragionevole pensare che il cessionario si attivi presso il fornitore al fine di richiedere copia del documento necessario al recupero in detrazione dell'iva assolta sull'acquisto)

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- la detrazione è in ogni caso garantita dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore da presentare non oltre i termini previsti per la scadenza dei termini di accertamento di cui all'art. 57 del d.p.r. n. 633/72
- acquisto di beni effettuato in data 20 dicembre 2017, il cessionario riceve la fattura solo il 20 luglio 2018. Cosa fare? Regolarizzazione con «autofattura», no dichiarazione integrativa sul 2017 (in quanto la fattura l'hai ricevuta nel 2018)
- la dichiarazione integrativa a favore va utilizzata solo nell'ipotesi in cui attraverso l'applicazione del «doppio criterio» non si riesce a raggiungere l'obiettivo della detrazione

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata non più, come in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto
- la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il “presupposto per operare la variazione in diminuzione” e con riferimento a tale anno
- ESEMPIO: fallimento chiuso nel dicembre 2017, la nota di variazione può essere emessa al più tardi entro il 30 aprile 2018, termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2017, e con riferimento al 2017. Il rischio quindi è quello di vedersi in prima battuta negata tale possibilità qualora il contribuente, ad esempio venga a conoscenza della chiusura del fallimento solo nel maggio 2018. Resta in ogni caso la possibilità di presentare dichiarazione integrativa a favore come evidenziato dalla stessa circolare 1, **seppur con applicazioni di sanzioni**

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- Attenzione alle operazioni che hanno regole di esigibilità peculiari (SPLIT PAYMENT o REGIME IVA PER CASSA – cash accounting)
- SPLIT PAYMENT: l'esigibilità può verificarsi non solo al momento di ricezione della fattura ma anche a quello di registrazione della fattura, in deroga alla regola generale che prevede il verificarsi dell'esigibilità al momento del pagamento
- CASH ACCOUNTING: l'esigibilità è legata al momento del pagamento o, se antecedente, al decorso di un anno da quello di effettuazione dell'operazione

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- IVA addebitata in rivalsa a seguito di accertamento: a fronte di un accertata maggiore imposta in capo al cedente che esercita la rivalsa nei confronti del cessionario prevede che lo stesso cessionario possa esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, **con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta** o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione

Diritto alla detrazione IVA: le nuove regole

- nella dichiarazione IVA 2018 – periodo 2017 potrebbero trovare ancora spazio fatture di acquisto in relazione alle quali trovano applicazione le regole di detrazione antecedenti le modifiche apportate dal decreto legge 50 del 2017
- fatture emesse precedentemente al 1° gennaio 2017 e per le quali ad esempio l'esigibilità si è manifestata nel 2015 o nel 2016
- per le fatture emesse prima del 1° gennaio 2017 ma ricevute successivamente a tale data? **Vale ancora il termine biennale (ma senza le nuove regole)**

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

- La check-list per i crediti
 - articolo 34 della legge 388 del 2000 (crediti d'imposta e contributivi sono compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, nel limite stabilito per anno solare in 700.000 euro) (limite cumulativo)
 - regole previste dall'art. 10, D.L. n. 78/2010 (utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA, a seguito delle modifiche operate dal D.L. n. 50/2017)
 - art. 31 D.L. n. 78/2010: divieto di utilizzo di compensazione orizzontale dei crediti fiscali (e quindi anche del credito IVA) da parte di quei contribuenti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a € 1.500
 - limitazioni prevista dalle discipline riguardanti le società non operative e quelle in perdita sistemica (impossibilità di utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale e della sua possibilità di chiederne il rimborso con riferimento al credito maturato nell'anno nel quale si verificano le condizioni negative previste dalla norma)
 - modalità attraverso le quali è possibile presentare i modelli F24 che recano compensazioni orizzontali del credito IVA
 - compensazioni orizzontali dei crediti Iva introdotto con la legge di bilancio 2018 (F24 «a rischio»)

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

**MISURE D.L. 50/17
DI CONTRASTO
INDEBITE
COMPENSAZIONI**



LEGGE 96/17



LEGGE 205/17

ABBASSAMENTO LIMITE PER OBBLIGO VISTO

TERMINE «MOBILE» PER COMPENSAZIONI

NUOVE MODALITÀ IRROGAZIONE SANZIONI

ESTENSIONE OBBLIGO MODALITÀ ENTRATEL

ESTENSIONE VISTO A CREDITI TRIMESTRALI

POTERE AE SOSPENSIONE MOD. F24

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

RILEVA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

24/04/2017
(per DR annuali)

**DICHIARAZIONI IVA
CORRETTIVE/INTEGRATIVE**

23/06/2017
(per modello TR)

**MOD.TR
«INTEGRATIVO»**

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

ESEMPIO TR «INTEGRATIVO»

- IN DATA 5.7.2017 PRESENTATO TR 2°TRIM. CREDITO € 25.000 SENZA VISTO CONFORMITÀ
- INTEGRALE UTILIZZO CREDITO IL 17.7.2017 PER RITENUTE E CONTRIBUTI → SANZIONI PER COMPENSAZIONE INDEBITA (RAVV. OPEROSO)
- NO PRESENTAZIONE TR 1° TRIM.

RIMEDIO

- IN DATA 6.8.2017 PRESENTATO TR INTEGRATIVO (BARRATA CASELLA "MODIFICA ISTANZA PRESENTATA") - CORRETTIVA POSSIBILE SOLO FINO AL 31/7
- DA 16.8.2017 (10° GIORNO SUCCESSIVO) POSSIBILE NUOVO UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

VERIFICA DEL LIMITE

COMPENSAZIONI INTERESSATE

CREDITI INTERESSATI

**CREDITO IVA ANNUALE
CREDITO IVA TRIMESTRALE**

**COMPENSAZIONI ORIZZONTALI
(ANCHE SE IVA DA IVA)**

RAPPORTO TRA CREDITI

**ANNUALE E
TRIMESTRALE**

**INDIPENDENTI PER:
ANNO DI COMPENSAZIONE - ANNO DI COMPETENZA**

**ANNO
PRECEDENTE**

**FINO AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DR
ANNUALE – «RIGENERAZIONE»**

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

(IR)RILEVANZA DELL'UTILIZZO DEL CREDITO

DICHIARAZIONE ANNUALE



CREDITO RILEVANTE SOLO
NEI LIMITI **EFFETTIVO UTILIZZO** IN
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE



**DR IVA «OBBLIGATORIA»
VISTO EVENTUALE**

ISTANZA TRIMESTRALE



È **IRRILEVANTE** EFFETTIVO
UTILIZZO CREDITO



**MOD.TR «FACOLTATIVO»
VISTO OBBLIGATORIO**

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

«SANZIONE» CON OBBLIGO DI VERSAMENTO



Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

POTERE AE SOSPENSIONE F24

VERSAMENTO TRAMITE COMPENSAZIONE

- ❑ AE PUÒ SOSPENDERE COMPENSAZIONI RITENUTE A RISCHIO
- ❑ F24 CORRETTAMENTE ESEGUITO IN ORIGINE SE RISCONTRI SONO POSITIVI, ANCHE DECORSI I 30 GG. SENZA DIVERSA COMUNICAZIONE
- ❑ F24 SI CONSIDERA COME NON PRESENTATO, IN CASO CONTRARIO


PROBABILI COMPENSAZIONI A RISCHIO

- ❑ UTILIZZI DI CREDITI DIVERSI DAL TITOLARE
- ❑ UTILIZZI DI CREDITI RELATIVI AD ANNI MOLTO VECCHI
- ❑ UTILIZZI DI CREDITI PER ESTINZIONE DEBITI ISCRITTI A RUOLO

ATTESO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO


Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

REGOLE DI UTILIZZO MOD.F24



Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

GARANZIA E VISTO NEI RIMBORSI IVA



Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA

ESEMPIO VERIFICA OBBLIGO APPOSIZIONE VISTO

I° TRIMESTRE 2017		
COMPENSAZIONE	11.000 €	NO VISTO
RIMBORSO	24.000 €	NO VISTO

II° TRIMESTRE 2017		
COMPENSAZIONE	3.000 €	sì VISTO

DICHIARAZIONE IVA2018 RELATIVA ANNO 2017		
CREDITO TOTALE	21.000 €	NO VISTO
<i>di cui</i> COMPENSAZIONE	4.900 €	

Le novità sullo split payment

EXCURSUS NORMATIVO ART.17-TER

D.L. 50/17 conv L. 96/17)	→	Modifica art.17-ter D.P.R. 633/72
D.M. 27.06.17	→	Modifica D.M. 23/1/15
D.M. 13.07.17	→	Modifica D.M. 23/1/15
COMUNICATO DEF 26.07.17	→	Soggetti non iscritti all'indice IPA
C.M. 27/E/17	→	Commento D.L. 50/17
R.M. 139/E/17	→	Cod. trib. per versamento diretto
C.M. 28/E/17	→	Versamento acconto IVA
D.L. 148/17 (conv. L. 172/17)	→	Modifica art.17-ter D.P.R. 633/72
D.M. 9/1/18	→	Attuazione norme D.L. 148/17

Le novità sullo split payment

NOVITÀ CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2017

ESTENSIONE AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

ESTENSIONE AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE A OPERAZIONI CON RITENUTA ALLA FONTE

ANTICIPAZIONE DELL'ESIGIBILITÀ AL MOMENTO DI REGISTRAZIONE DELLA FATTURA

AMPLIAMENTO IPOTESI DI VERSAMENTO DIRETTO CON MOD.F24
(**COD. TRIB. 6041 – R.M. 139/E/17**)

Le novità sullo split payment

SOGGETTI APPARTENENTI ALLA P.A.

PLATEA DESTINATARI
ESIGIBILITÀ DIFFERITA EX ART.6
C.5 D.P.R. 633

D.M.
27/6/17

P.A. INSERITE NEL C.E. CONSOLIDATO
ANNUALE DELL'ISTAT

D.M.
13/7/17

Salvi
comportamenti
1.7-24.7


WWW.INDICE/PA.GOV.IT

- SOGGETTI ART.1 C.2 D.LGS. 165/01
- SOGGETTI INDICATI AI FINI STATISTICI DA ISTAT ART.1 C.2 L. 196/09
- AUTORITÀ INDIPENDENTI
- AMMINISTRAZIONI AUTONOME ART.1 C.209 L. 244/07

SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI I
FORNITORI HANNO OBBLIGO DI
EMETTERE FATTURA ELETTRONICA

Le novità sullo split payment

CONTROLLATE P.A. E SOCIETÀ QUOTATE



Le novità sullo split payment

NOVITÀ CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2018


ULTERIORE ESTENSIONE AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

- 0a) **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le **aziende speciali** e le **aziende pubbliche di servizi alla persona**;
- 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
 - a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
 - b) **società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359**, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
 - c) **società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento**, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
 - d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana **identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto**;

D.M. ATTUATIVO 9/1/2018

Le novità sullo split payment

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI



Le novità sullo split payment

OPERAZIONI ESCLUSE

**C.M.
15/E/2015**



- CORRISPETTIVO GIÀ DISPONIBILITÀ FORNITORE
- REVERSE CHARGE
- OPERAZIONI CERTIFICATE DA SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE
- REGIMI SPECIALI (NO EVIDENZA IVA IN FATTURA)
- REGIMI SPECIALI (DETRAZIONE IVA FORFETARIA)

**C.M.
27/E/2017**



- OPERAZ. ESONERATE DA OBBLIGO CERTIFICAZ. (NETTING)
- OPERAZ. COMPENSATE TRA SOGGETTI OBBLIGATI ALLO SPLIT
- OPERAZIONI PERMUTATIVE ART.11 D.P.R. 633 (NO CONGUAGLI)
- OPERAZIONI IN FAVORE DIPENDENTI DI SOGGETTI ALLO SPLIT
- NON IMPONIBILI A SEGUITO DI LETTERA DI INTENTO**

Le novità sullo split payment

«DIFFICILE» RAPPORTO CON OPERAZIONI NON IMPONIBILI

REVERSE CHARGE

C.M. 14/E/2015

IL REVERSE CHARGE IN QUANTO IPOTESI «OGGETTIVA» PREVALE SULLE LETTERE INTENTO (N.I. art.8 D.P.R. 633/72)

C.M. 37/E/2015

LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI (art.9 D.P.R. 633/72) NON RIENTRANO AMBITO APPLICAZIONE REVERSE CHARGE

SPLIT PAYMENT


C.M.
27/E/2017

LO SPLIT PAYMENT IN QUANTO IPOTESI «SOGGETTIVA» NON PREVALE SULLE LETTERE DI INTENTO (N.I. art.8 D.P.R. 633/72)

NO SPLIT PER OPERAZIONI NON IMPONIBILI O ESENTI

Le novità sullo split payment

DIVERSE OPZIONI PER INDIVIDUARE L'ESIGIBILITÀ



Le novità sullo split payment

NUOVA MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IVA

PER SFERA COMMERCIALE P.A.

CON MOD. F24

F24 ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'IMPOSTA DIVENTA ESIGIBILE, SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE E UTILIZZANDO L'APPOSITO CODICE TRIBUTO

SEMPLIFICAZIONE PER ACQUISTI PROMISCUI

REGISTRI IVA

FACOLTÀ DI ANNOTARE LE FATTURE NEGLI ORDINARI REGISTRI ACQUISTI E VENDITE, FACENDO CONFLUIRE L'IMPOSTA NELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

MODALITÀ PREFERITA

Le novità sullo split payment

SPLIT E NOTE DI VARIAZIONE

C.M. 27/E/17 – C.M. 15/E/15

**NOTE VARIAZIONE
IN AUMENTO**



SI APPLICA SEMPRE DISCIPLINA DELLO
SPLIT

**NOTE VARIAZIONE
IN DIMINUZIONE**



SI APPLICA REGIME IVA APPLICATO A
OPERAZIONE ORIGINARIA



PER RAGIONI DI SEMPLIFICAZIONE,
POSSIBILE APPLICARE LO SPLIT

VERSAMENTO DIRETTO: SCOMPUTO MAGGIOR VERSAMENTO DAI SUCCESSIVI

Le novità sullo split payment

RILEVANZA SPLIT PER ACCONTO IVA

CON MOD. F24



**ULTERIORE VERSAMENTO
DA EFFETTUARE**

REGISTRI IVA



**ACCONTO IVA CALCOLATO
SULL'IMPORTO COMPLESSIVO,
COMPRENDE ANCHE L'IVA
ASSOGGETTATA AL MECCANISMO
DELLO SPLIT PAYMENT**

**METODO STORICO:
SI TIENE CONTO IMPOSTA ESIGIBILE 11/2017 O III TRIM2017**

Le novità sullo split payment

SPLIT E RIMBORSO CREDITO IVA

- CHI EFFETTUA OPERAZIONI ART. 17-TER HA DIRITTO AL RIMBORSO (ART. 30) – **PRESUPPOSTO ALIQUOTA MEDIA**
- RIMBORSO PRIORITARIO




*MA L'AGEVOLAZIONE RIGUARDA SOLO LA **QUOTA DI CREDITO CONNESSA ALLO SPLIT**, QUINDI NECESSITÀ DI «SCISSIONE»*

NOVITÀ DA 1/01/2018
RIMBORSI DA CONTO FISCALE
PAGATI DIRETTAMENTE A CONTRIBUENTI
(evita l'intervento dell'Agente di Riscossione)

**DECRETO
MEF
22.12.2017**

Le novità sullo split payment

SPLIT E SANZIONI



NO SANZIONI PER

**C.M.
27/E/2017**

- FORNITORI ATTENUTI A COMUNICAZIONE P.A. IN MERITO AD ACQUISTI PROMISCUI SOGGETTI A REVERSE
- IMPOSTA ASSOLTA IN MODO IRREGOLARE FINO A 6/11
- FATTURE EMESSE ERRONEMENTE IN SPLIT PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI ELENCHI DEFINITIVI

Il Modello annuale IVA

- Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IVA 2018
 - periodo compreso tra il 1° febbraio 2018 e il 30 aprile 2018 (art. 8 del D.p.r. n. 322/98)
 - alla data di trasmissione del modello sono collegati i termini temporali per la compensazione del credito IVA > € 5.000
 - trasmissione tardiva entro il 30 luglio 2018 (il 29 cade di giorno festivo) (90 giorni)
 - in caso di ritardo superiore a 90 giorni la dichiarazione si considera omessa, ma la stessa costituisce titolo per la riscossione dell'IVA che ne risulta dovuta
 - sempre in forma autonoma (no modello UNICO)

Il Modello annuale IVA

- Le novità del quadro VH
 - ▣ il quadro VH deve essere compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle Li.Pe. IVA
 - ▣ nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle Li.Pe. è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati"
 - ▣ qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, quest'ultimo non va compilato

Il Modello annuale IVA

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3	4		
VH1	Gennaio	,00	,00	,00			
VH2	Febbraio	,00	,00	,00			
VH3	Marzo	,00	,00	,00			
VH4	I TRIMESTRE	,00	,00				
VH5	Aprile	,00	,00	,00			
VH6	Maggio	,00	,00	,00			
VH7	Giugno	,00	,00	,00			
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00				
VH9	Luglio	,00	,00	,00			
VH10	Agosto	,00	,00	,00			
VH11	Settembre	,00	,00	,00			
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00				
VH13	Ottobre	,00	,00	,00			
VH14	Novembre	,00	,00	,00			
VH15	Dicembre	,00	,00	,00			
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00				
VH17	Acconto dovuto					,00	Metodo

introduzione dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, per la separata indicazione delle risultanze delle Li.Pe. trimestrali

Il Modello annuale IVA

- Risoluzione n. 104/E del 28/07/2017:
 - ▣ qualora la regolarizzazione della Li.Pe. intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata
 - ▣ il predetto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione
 - ▣ se con la dichiarazione annuale IVA sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sanzione (si al ravvedimento operoso)
 - ▣ se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa

Il Modello annuale IVA

- Le sanzioni per le Li.Pe.:
 - ▣ comunicazione liquidazione IVA omessa, incompleta o infedele: sanzione base da € 500 a € 2.000
 - ▣ se entro 15 giorni dalla scadenza apporto le correzioni oppure spedisco tardivamente: sanzione base da a € 250 a € 1.000
 - ▣ con ravvedimento
 - entro i 15 giorni: € 27,78 (1/9 di € 250)
 - entro i 90 giorni: € 55,56 (1/9 di € 500)
 - entro 1 anno: € 62,50 (1/8 di € 500)
 - entro 2 anni: € 71,43 (1/7 di € 500)
 - oltre 2 anni: € 83,33 (1/6 di € 500)
 - € 100 (1/5 di € 500) dopo la constatazione della violazione

Il Modello annuale IVA

- Le novità del quadro VL
 - nella sezione 3 è stato soppresso il rigo VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”
 - è stato invece inserito il rigo VL30 “Ammontare IVA periodica”, composto da tre campi per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3
 - L’IVA dovuta e non versata, come risultante dalla Li.Pe., è recuperata dall’A.F. ai sensi dell’art. 54-bis del D.p.r. n. 633/72 (iscrizione a ruolo, previa comunicazione di irregolarità)

Il Modello annuale IVA

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compen		
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		
VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		
VL25	Eccedenza credito anno precedente		
VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile		
VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'ac		
VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle		
VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		
VL30	Ammontare IVA periodica		
	IVA periodica dovuta	,00	1
	IVA periodica versata	3	,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)] ovvero		,00
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL23)]		,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL37	Credito caduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

indicare il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3

somma dell'IVA indicata nella col. 1 VP14 Li.Pe. 2017 + acconto IVA VP13

totale dei versamenti periodici (compreso l'acconto IVA) e gli interessi trimestrali, nonché l'IVA versata a seguito di ravvedimento

Il Modello annuale IVA



- Le novità del quadro VL
 - ▣ dalle modalità compilative del rigo VL30 si evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad alcun versamento in relazione agli importi a debito emergenti dalle Li.Pe. 2017, comunque nel campo 1 andrebbe evidenziato l'importo dovuto ancorché non versato
 - ▣ tale circostanza, unitamente alla intervenuta soppressione del rigo VL29, comporta una differente modalità compilativa del successivo rigo VL32 che evidenzia l'Iva a debito

Il Modello annuale IVA

- Le novità del quadro VL
 - ▣ relativamente al 2016 il contribuente che non ha proceduto ad alcun versamento in relazione alle Li.Pe. 2016, evidenziando quindi valore zero nel (precedente) rigo VL29, si è ritrovato con un rigo VL32 “Iva a debito” pari all’importo dovuto, ancorché non versato
 - ▣ in base alla nuova struttura del Modello IVA 2018, il contribuente che non ha proceduto alcun versamento in relazione alle Li.Pe. 2017, dovendo indicare comunque il dovuto nel nuovo rigo VL30, andrà ad evidenziare nel successivo rigo VL32 “Iva a debito” un importo pari a zero, coerentemente con la situazione di omesso versamento

Il Modello annuale IVA

- Le novità del quadro VO
 - è stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973
 - attenzione al coordinamento tra tale norma ed i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, circa le modalità di registrazione delle fatture di acquisto

Il Modello annuale IVA

- Termini di versamento del saldo IVA
 - ▣ in unica soluzione entro il 16 marzo 2018
 - ▣ rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (max ultima rata 16/11/2018)
 - ▣ versare in unica soluzione entro il 2 luglio 2018 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo (20 agosto con ulteriore 0,40%)
 - ▣ rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima

Registri IVA in formato elettronico

- Art. 19-octies, c. 6, D.L. n. 148/2017
 - ▣ viene modificato l'articolo 7 del D.L. n. 357/94
 - ▣ a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza
 - ▣ R.M. 46/E/2017: termine di presentazione della dichiarazione annuale redditi (anche ai fini della stampa dei registri IVA)
 - ▣ R.M. 1644/94: il DM 11.8.75 dispone che le registrazioni possono essere eseguite entro 60 giorni dall'effettuazione delle relative operazioni

Registri IVA in formato elettronico

- Art. 19-octies, c. 6, D.L. n. 148/2017
 - in deroga a quanto previsto dal co. 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633 (non si parla di 24 o omaggi), con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza
 - in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi devono: – risultare aggiornati sui supporti elettronici; – essere stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza

Registri IVA in formato elettronico



- in assenza di controlli tali registri non devono più essere stampati, ma tenuti in forma elettronica
- la novità decorre dal 6 dicembre 2017 e, pertanto, dal periodo d'imposta 2016
- *favor rei* per applicazione sanzioni: in attesa di chiarimenti (TELEFISCO 2018: solo laddove tale adempimento sia stato effettivamente posto in essere all'epoca del controllo potranno prodursi gli effetti favorevoli al contribuente)

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019

- Art. 1, c. da 915 a 927, L. n. 205/2017
 - ▣ specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti
 - ▣ rilevante impatto sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti da parte di imprese e professionisti a partire dal prossimo mese di luglio 2018, oltre che sulle procedure aziendali interne, a seguito dell'abrogazione della scheda carburanti
 - ▣ sarà opportuno che imprese e professionisti che acquistano il carburante per i veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività si dotino di carte di credito o carte di debito o carte prepagate al fine di sostenere tali spese, dal momento che il pagamento mediante strumenti diversi sarà sempre possibile (ad es. in contanti) ma determinerà per i soggetti IVA un costo indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e un'IVA non più detraibile

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019

- A partire dal 1° luglio 2018
 - ▣ l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti (l'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA)
 - ▣ i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate (l'obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica)

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019

- A partire dal 1° luglio 2018
 - ▣ in ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA viene abolita la scheda carburante di cui al D.p.r. n. 444/97
 - ▣ la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto e sull'importazione di carburanti e lubrificanti viene subordinata alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (alla data attuale tale provvedimento non è stato tuttavia ancora adottato)

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019

- A partire dal 1° luglio 2018
 - ▣ le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria
 - ▣ DUBBI: la limitazione riguarda solo le spese per carburante o anche le spese accessorie, quali manutenzioni, riparazioni, pedaggi, ecc.?

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019

- Art. 1, c. 909, L. n. 205/2017
 - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati (anche RF) nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio
 - gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio
 - le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019



□ ESONERI

- sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL. 6 luglio 2011, n. 98, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019

- FATTURE VERSO I CONSUMATORI «PRIVATI»
 - ▣ le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (per evitare che debbano dotarsi di nuovi mezzi elettronici)
 - ▣ al momento dell'acquisto, l'esercente deve mettere a disposizione dell'acquirente consumatore finale una copia della fattura in formato elettronico o in formato analogico, fatta salva la facoltà di rinuncia del consumatore
 - ▣ individuare le modalità con cui acquisire indirizzo mail del consumatore, e prevedere la memorizzazione della scelta effettuata di rinunciare a ricevere copia del documento

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019

□ SANZIONI

- in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal c. 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 471 /97
- il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6, c. 8, del D. Lgs. n. 471 /97, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio
- sanzione dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non documentato in maniera corretta

Fatturazione elettronica: novità 2018 e 2019



□ DECORRENZA

- ▣ fatture emesse dal 1° gennaio 2019
- ▣ trasmissione telematica fatture emesse e ricevute: obbligo abrogato a decorrere dal 2019
- ▣ decorrenza per i distributori di benzina: fatture emesse dal 1.7.2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori

Le sanzioni nel reverse charge

SANZIONI REVERSE

D.LGS. 158/2015 → IN VIGORE DA 1° GENNAIO 2016

COMMA 9-BIS
ART.6
D.LGS. 471/97

- ❑ COMMA 9-bis – omesso reverse charge
- ❑ COMMA 9-bis1 – irregolare assolvimento
- ❑ COMMA 9-bis2 – irregolare assolvimento
- ❑ COMMA 9-bis3 – norma procedurale

APPLICAZIONE FAVOR REI A
VIOLAZIONI PREGRESSE (C.M. 4/E/16)

CHIARIMENTI UFFICIALI
(C.M. 16/E/17)

Le sanzioni nel reverse charge

PRINCIPIO ISPIRATORE

PROPORZIONALITÀ ED EFFETTIVITÀ

«Ciò nell'ottica di rendere maggiormente coerenti tali sanzioni rispetto al concreto disvalore dell'illecito commesso dal contribuente, così da garantire che le condotte connotate da scarsa gravità - da valutare non solamente in termini di danno arrecato all'Erario, ma anche di rilevabilità da parte dell'Amministrazione dell'errore commesso - siano punite in misura più lieve rispetto alle condotte più insidiose e pericolose»

SANZIONI PROPORZIONALI IN CASO DI CONSAPEVOLEZZA FRODE

Le sanzioni nel reverse charge

POSSIBILE INCOMPATIBILITÀ COMUNITARIA

È DETRAIBILE L'IMPOSTA ERRONEAMENTE ASSOLTA ?

NO

ACQUIRENTE DEVE POTER AGIRE
PER IL RIMBORSO DIRETTO IN CASI
DI INSOLVENZA VENDITORE

CORTE GIUSTIZIA UE
SENT. 26.4.17 CAUSA C-564/15

A RISCHIO INCOMPATIBILITÀ
I COMMI 9-BIS1 E 9-BIS2

Le sanzioni nel reverse charge

LA «FAVOREVOLE» POSIZIONE DELL'AGENZIA

TUTELARE IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ

NORME COERENTI CON SENTENZE UE → LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI FORMALI NON POSSONO ESCLUDERE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL CONTRIBUENTE, PENA LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ DELL'IMPOSTA

Ecotrade, cause riunite C-95/07 e 96/07
Idexx, 6 causa C-590/13
Equoland, causa C-272/2013



Cass. n. 10819/2010
Cass. n. 5072/2015
Cass. n. 7576/2015

CONFERMA DEL LEGISLATORE CON MODIFICA ART.6 C.6 D.LGS. 471/97

Le sanzioni nel reverse charge

AMBITO OGGETTIVO

ESTESO IL CAMPO DI APPLICAZIONE

- IPOTESI CLASSICHE DI REVERSE CHARGE EX ART.17 C.6
- OPERAZIONI RESE DA SOGGETTI NON RESIDENTI EX ART.17 C.2
- OPERAZIONI PREVISTE DAI COMMI 7-8 ART.74
- OPERAZIONI EFFETTUATE NEL SETTORE AGRICOLO EX ART.34 COMMA 6
- OPERAZIONI DI ACQUISTO INTRA DI BENI E SERVIZI
- OPERAZIONI EX ART.71 (SAN MARINO E CITTÀ DEL VATICANO)

Le sanzioni nel reverse charge

BASE IMPONIBILE SANZIONI



Le sanzioni nel reverse charge

SANZIONI CORRELATE

PRESENZA LIMITI ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

Per effetto dell'omessa doppia registrazione prevista per l'assolvimento del tributo non si genera debito IVA connesso alla percentuale di IVA non detraibile



VIOLAZIONE MECCANISMO REVERSE

VIOLAZIONE INFEDELE DICHIARAZIONE

VIOLAZIONE INDEBITA DETRAZIONE

**SANZIONE FISSA €
250/€2000**

**art.8 c.1 D.Lgs
471/97**

**Anche in assenza
imposta dovuta**



In DR annuale "...sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli..."

Le sanzioni nel reverse charge

ACQUISTI INTRACOMUNITARI

AUTONOMA PROCEDURA DI «REGOLARIZZAZIONE»

COMMA 9-BIS

- Cedente/prestatore non emette fattura nei 4 mesi da effettuazione.
- Cessionario/committente:
 - informa Ufficio nei 30 gg. successivi
 - emette fattura o la regolarizza
 - assolve imposta con reverse

ART.46 C.5

- Cessionario/committente non riceve fattura nei 2 mesi successivi a effettuazione:
 - emette fattura entro 15 del terzo mese successivo
 - emette fattura integrativa entro 15 del mese successivo alla registrazione

Le sanzioni nel reverse charge


SANZIONI PROPORZIONALI

OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA

CEDENTE/PRESTATORE NON EMETTE FATTURA

CEDENTE/PRESTATORE EMETTE FATTURA SENZA IVA

CESSIONARIO/COMMITTENTE NON ASSOLVE IRREGOLARMENTE L'IMPOSTA TRAMITE L'INVERSIONE CONTABILE



NO SANZIONE
FISSA C.9-BIS 2

MA SANZIONE
PROPORZIONALE
CC.1-8 ART.6

SANZIONE FISSA SE IMPOSTA, ANCORCHÉ ERRONEAMENTE, VENGA «ASSOLTA» DA
CESSIONARIO/COMMITTENTE

Le sanzioni nel reverse charge

SANZIONI FISSE

APPLICAZIONE REVERSE IN ASSENZA DEI REQUISITI

«STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA»

ACQUISTO DI BENI DA
SOGGETTO DICHIARATOSI
NON RESIDENTE E DI CUI,
SUCCESSIVAMENTE SIA
ACCERTATA LA S.O. IN ITALIA

«SERVIZI NON RELATIVI A EDIFICI»


REALIZZAZIONE IMPIANTO
IDRAULICO IN APPALTO SU
UN GIARDINO NON DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO

Le sanzioni nel reverse charge

SANZIONI PROPORZIONALI

OPERAZIONI PALESEMENTE ESTRANEE ???

- ACQUISTO DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE
- SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTO **NON** RESIDENTE CON S.O. IN ITALIA
- SERVIZI RICEVUTI DIRETTAMENTE DALL'APPALTATORE



**NO SANZIONE
FISSA C.9-BIS 2**

**MA SANZIONE
PROPORZIONALE
CC.1-8 ART.6**

Le sanzioni nel reverse charge

SANZIONI

D.LGS. 158/2015 → ART. 6 D.LGS. 471/1997



DISPOSIZIONE CHE SI APPLICA IN FASE DI ACCERTAMENTO

CO. 9BIS-3

**APPLICAZIONE REVERSE IN LUOGO DELL'ESENZIONE,
NON IMPONIBILITÀ O OPERAZIONI NON SOGGETTE**

**RECUPERO EVENTUALE IVA NON DETRATTA MEDIANTE
NOTA DI VARIAZIONE ENTRO L'ANNO**

Le sanzioni nel reverse charge

I CHIARIMENTI DELLA C.M. 16/E/2017

**FATTURE IN REVERSE PER OPERAZIONI
SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI**

RESTA, INFINE, SALVA LA FACOLTÀ DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE, CHE HA RICEVUTO LA FATTURA DA UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE HA POSTO IN ESSERE L'OPERAZIONE, DI **REGOLARIZZARE LA VIOLAZIONE** AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 9.BIS, QUARTO PERIODO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!